

COMUNE DI FERRERA DI VARESE

STATUTO

Delibera n. 29 del 28/11/2003.

Titolo I

Art. 1 - Principi e finalità.

1. La comunità di **Ferrera di Varese**, la cui autonomia è riconosciuta e garantita dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, si dà il presente Statuto, approvato dal Consiglio Comunale nelle forme di legge, come carta fondamentale del suo ordinamento e si esprime attraverso gli organi elettivi democraticamente formati e funzionanti, nonché attraverso gli istituti e gli organismi di partecipazione popolare.
2. Il Comune di **Ferrera di Varese** riconosce come propri i valori che rappresentano la libertà, l'uguaglianza della persona umana senza distinzione di razza o di sesso; la solidarietà morale e civile e la giustizia; valori, questi, indicati dalla carta costituzionale della Repubblica e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la realizzazione di detti valori e della dignità umana, nonché della partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione sociale, politica, economica e culturale del paese.
3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - b) Promozione delle attività culturali, , sportive e del tempo libero, con

particolare riguardo alle attività di socializzazione della popolazione giovanile e anziana, finalizzate anche al sostegno ed alla conoscenza della lingua e delle tradizioni locali al fine di salvaguardarne le radici storico culturali;

- c) Promozione della funzione sociale, dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
- d) Rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza e della pace.

4. Il Comune si identifica con il nome di Ferrera di Varese ed ha stemma. e gonfalone concessi con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 sett. 1996. Lo stemma è di colore verde, medaglione ellittico in azzurro con la bordatura di argento, caricato dal giglio dello stesso colore; al capo di azzurro, caricato dalla fascia ondata di argento con ornamenti esteriori da comune. Il gonfalone ha drappo di bianco con bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma precedentemente descritto con iscrizione centrata in argento recante la denominazione del comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento. L'uso e la concessione, ad enti ed associazioni operanti sul territorio comunale, dello stemma e del gonfalone può essere autorizzato dalla Giunta Comunale per fini diversi da quelli istituzionali, con esclusione dei fini commerciali e politici.

5. Il territorio del comune è costituito dai terreni circoscritti dalle mappe catastali rappresentate in numero quattro fogli e confina a Nord con il

comune di Grantola , sempre a Nord ed a Est con il comune di Cunardo, ed a Sud con il comune di Masciago Primo e Rancio Valcuvia , ad Ovest con il comune di Cassano Valcuvia.

6. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
7. Il Comune ha sede in Via Garibaldi N° 19, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.
8. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale e, per particolari esigenze possono svolgersi in altro luogo.

Titolo II

L'AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 2 – L'autonomia statutaria

1. Il presente statuto è esercizio dell'autonomia riconosciuta alla comunità di **Ferrera di Varese** dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica e prevale su ogni altra fonte normativa comunque denominata, nei limiti dei principi fissati dalle leggi.
2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni, di disciplina dell'esercizio e delle funzioni ad esso conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

delle leggi suddette.

3. Anche alle modifiche dello statuto si applicano le procedure e le modalità di adozione ed approvazione previsti dalla legge.
4. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 3 - Autonomia

1. Il Comune di **Ferrera di Varese** ha autonomia normativa organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Titolo III

LE AUTONOMIE ISTITUZIONALI

CAPO I - Principi

Art. 4 – Il Comune

1. Il Comune di **Ferrera di Varese** ha competenza per la cura, la rappresentanza e lo sviluppo della sua comunità, in base a quanto disposto dalle leggi vigenti e dal presente statuto, salvo quanto riservato o delegato a consorzi, enti pubblici, Provincia, Regione, allo Stato, alla Comunità Europea, alla Comunità Montana o ad altre organizzazioni della comunità internazionale.

Titolo IV

GLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 – Organi

1. Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, la giunta, il sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.

CAPO I

IL CONSIGLIO

Art. 6 – Le competenze

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge o, in mancanza, dal presente statuto.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 7 - L'Organizzazione ed il funzionamento

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi del presente

statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell'Organo.

2. I consiglieri aderiscono alla maggioranza o formano la minoranza.
3. I consiglieri, secondo modalità stabilite dal regolamento, si riuniscono in gruppi ognuno dei quali esprime un capogruppo.
4. Il regolamento riconosce le espressioni, anche diversificate, che costituiscono la minoranza, ne garantisce la libertà di espressione.
5. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
6. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
7. Il regolamento fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
8. Il regolamento di cui al comma uno disciplina altresì, la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
9. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio, la relativa deliberazione.

10. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
11. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
12. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
13. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
14. Il Consiglio, non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
15. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
16. Il regolamento di cui al comma uno disciplina le modalità ed il procedimento di tale decadenza nel rispetto dei principi sanciti dallo statuto.
17. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

18. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'Organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti e improrogabili.
19. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
20. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno dell'edificio in cui si tiene l'adunanza oltre alla bandiera recante lo stemma civico, e quella indicante lo stemma regionale, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui l'Organo esercita le proprie funzioni ed attività.
21. Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone.

Art. 8 - Linee programmatiche di mandato.

- 1 . Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- 2 Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
- 3 Con cadenza almeno semestrale, il consiglio provvede, in sessione

straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

- 4 Al termine del mandato politico amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti

Art. 9 - Le commissioni

- 1 Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.
- 2 Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- 3 Il consiglio comunale può altresì istituire delle commissioni consultive nei diversi settori di attività che prevedano la partecipazione di esperti, di rappresentanti di associazioni e della minoranza, disciplinate dagli opportuni regolamenti, fatte salve le attribuzioni proprie della giunta comunale.

- 4 Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
- 5 La delibera di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
- 6 I lavori delle commissioni sono di regola pubblici, salvo diversa previsione regolamentare per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Art. 10 - Consiglieri

- 1 Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
- 2 I consiglieri che non intervengono alle sessioni del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tal riguardo il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni 30, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto

quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

- 3 I consiglieri se in numero pari ad almeno un quinto hanno diritto a richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio e l'inserimento all'ordine del giorno di tale seduta delle questioni richieste con tale istanze.

Art. 11 - Diritti e doveri dei consiglieri.

- 1 I diritti e doveri dei consiglieri sono disciplinati dalla legge e dal regolamento.

CAPO II

LA GIUNTA

Art. 12 – L'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Il Vice Sindaco deve ricoprire la carica di consigliere comunale.

Art. 13 - La cessazione dalla carica

1. Le dimissioni, l'impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione o la sostituzione per decesso del sindaco e degli assessori nonché la durata in carica della giunta sono regolati dalla legge.
2. Le dimissioni vanno presentate per iscritto al protocollo dell'Ente, esse

non possono porre condizioni o termini. Il Sindaco provvede immediatamente alle surrogazioni ed alle sostituzioni degli assessori o dei consiglieri secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

3. Le dimissioni, nei casi nei quali la legge non prevede esplicitamente in maniera diversa, sono irrevocabili, non possono essere né sospese né respinte.

Art. 14 - La composizione della Giunta

1. La giunta comunale è composta rispettivamente dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero di consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco.
2. Non può essere assessore chi non possiede i requisiti di eleggibilità o di compatibilità con la carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori esterni devono partecipare alle sedute del consiglio comunale, con funzioni esclusivamente consultive, ma non sono computati nel numero dei presenti per la validità della seduta.

Art. 15 - Le competenze della Giunta

1. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario e dei funzionari responsabili. Riferisce annualmente al

Consiglio sulla propria attività.

2. La Giunta, in attuazione della programmazione generale approvata dal C.C. assegna a ciascuna area una quota parte del Bilancio, commisurata alle risorse finanziarie, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi.

3. La Giunta provvede inoltre:
 - a) alla proposta del bilancio e dei suoi obiettivi al Consiglio Comunale;
 - b) all'adozione, d'urgenza e salvo ratifica, delle variazioni di Bilancio;
 - c) all'approvazione del piano esecutivo di gestione ed alle relative variazioni;
 - d) ai prelevamenti dal fondo di riserva;
 - e) alle modifiche delle dotazioni assegnate ai singoli servizi;
 - f) alle richieste di anticipazioni di tesoreria;
 - g) all'accettazione o al rifiuto di beni mobiliari;
 - h) all'adozione e approvazione dei piani urbanistici attuativi che la legge non riserva espressamente alla competenza del consiglio comunale;
 - i) all'adozione di ogni altro provvedimento di programmazione necessario per dare esecuzione ad atti del consiglio;
 - l) all'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - m) all'adozione dei provvedimenti necessari per la costituzione in giudizio dell'ente.

4. Spetta alla Giunta, sulla base delle direttive del sindaco, determinare le forme di controllo sulla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

5. Alla Giunta compete l'adozione degli atti che la lettera e lo spirito della legge, dello statuto e dei regolamenti non attribuiscono ad altro organo di governo, al segretario o al funzionario dirigente.

Art. 16 - L'organizzazione ed il funzionamento della Giunta

1. Ai fini della validità delle sedute della giunta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti compreso il sindaco. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
2. Periodicamente e, almeno, alla metà di ciascun anno finanziario, la Giunta riferisce al Consiglio circa l'andamento dell'attività dell'Ente.

CAPO III

Art. 17 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale di Governo.
2. Prima di assumere le funzioni di ufficiale di Governo il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio nella seduta di insediamento, pronunciando la seguente formula" Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

Art. 18 - Le competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco è l'organo posto al vertice dell'amministrazione comunale, rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio e la giunta, coordina

l'attività degli assessori delegati, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti ed allo svolgersi dei rapporti, impartendo le opportune direttive al segretario comunale.

2. Il Sindaco è inoltre competente in ordine:

- a) alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, all'attribuzione ed alla definizione degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna;
- b) alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni;
- c) a nominare il Segretario Comunale scegliendolo, tra gli iscritti, dall'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, qualora l'ente non si avvalga del servizio di segreteria convenzionato;
- d) a disciplinare i rapporti tra il Segretario Comunale e il Direttore Generale nel caso di nomina di quest'ultimo;
- e) all'indizione dei referendum previsti dal presente statuto;
- f) alla negoziazione ed alla stipula, su conforme deliberazione del consiglio, di accordi di programma;
- g) alla conclusione di accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- h) a rappresentare il Comune, per quanto di competenza, sia per la promozione di azioni giurisdizionali che per la resistenza avverso azioni proposte contro il Comune;
- i) al coordinamento a alla riorganizzazione, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze

- complessive e generali degli utenti;
- j) alla revoca dall'incarico di uno o più assessori, compreso il Vice Sindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti;
 - k) ad ogni altro atto ad esso espressamente attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
3. Il Sindaco può delegare a singoli componenti della giunta l'adozione degli atti di sua competenza in quanto organo del comune.

Art. 19 - Le competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - e) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
5. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingenti ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

6. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 art.38 legge 8 giugno 1990 N° 142.

CAPO IV

I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 20 – I rappresentanti del Comune e dei suoi organi

1. I rappresentanti del comune o degli organi del comune o comunque da questi nominati o designati presso enti, aziende, istituzioni, commissioni consiliari o commissioni consultive restano in carica fino alla nomina dei successori ed operano nel rispetto delle direttive generali ricevute per iscritto al momento della nomina.
2. I rappresentanti di cui al precedente comma 1° possono essere sostituiti dall'organo che li ha nominati o designati quando questo:
 - a) è stato rinnovato;
 - b) ritenga che i loro comportamenti non siano stati coerenti con le sue direttive;
 - c) non li ritenga più in grado di assolvere la loro funzione di rappresentanza.

- d) Nei casi di cui alle lettere b) e c) l'inizio del procedimento sarà comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, applicando le modalità stabilite dall'articolo 10, secondo comma, del presente Statuto.

Titolo V

CAPO I

GLI UFFICI ED IL PERSONALE

Art. 21 – I principi organizzativi

1. L'Amministrazione comunale si esplica mediante attività per obiettivi e per programmi approvati dagli organi di governo ed eseguiti, o fatti eseguire, dai dipendenti.
2. Gli organi di governo verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Il segretario comunale ed i funzionari responsabili verificano, riferendone al sindaco, se le procedure adottate garantiscono l'ottenimento della maggiore efficienza ed efficacia dei provvedimenti.
3. L'attuazione degli atti degli organi di governo viene effettuata secondo le norme dei regolamenti e le direttive generali che il sindaco, o gli assessori delegati, danno al segretario comunale ed ai funzionari responsabili che provvederanno alla loro concreta esecuzione mediante propri atti od adeguate istruzioni agli uffici.

Art. 22 - Il dipendente comunale

1. Il dipendente del Comune è, a tutti gli effetti, pubblico dipendente, egli

lavora al servizio esclusivo del comune, adempie alle funzioni con disciplina, con onore, lealtà e nell'osservanza delle leggi.

2. Al dipendente del comune è assicurato il godimento e l'esercizio dei diritti fondamentali e di quelli sanciti dagli accordi contrattuali nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
3. Il dipendente del comune espleta le sue funzioni secondo le direttive o le disposizioni dei suoi superiori; egli è tenuto all'osservanza dell'orario di servizio, al segreto d'ufficio, all'imparzialità, alla collaborazione ed alla cortesia con il pubblico, con i colleghi e con i superiori.

Art. 23 - L'organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi del comune sono organizzati in aree e servizi.
2. Incarichi di direzione di aree e servizi potranno essere conferiti a tempo determinato, nei limiti e nei termini fissati dalla legge e dai regolamenti.

Art. 24 - Il personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture e la formazione, qualificazione e responsabilizzazione del personale stesso.
2. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi cui compete

secondo l'ordinamento. Il regolamento organico del personale, nel rispetto del ruolo delle organizzazioni sindacali di categoria ed in conformità alle norme sopra ordinate disciplina, in particolare e in stretta aderenza agli accordi collettivi nazionali:

- a) le modalità di accesso al rapporto con il Comune, salve le norme costituzionali e di legge sul pubblico concorso, le cause di cessazione dell'impiego e delle garanzie dei diritti dei dipendenti;
- b) la determinazione e consistenza dei ruoli organici;
- c) diritti, doveri e sanzioni.

Art. 25 - Le collaborazioni esterne

1. Le collaborazioni conferite a soggetti estranei all'amministrazione previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, devono avere predeterminati sia gli obiettivi che il termine di scadenza e riguardare, qualora non trattasi di convenzioni con altri comuni o con la provincia, incarichi ad alto contenuto professionale.
2. Potranno anche essere conferiti incarichi esterni di responsabile di area, al quale saranno attribuite tutte le funzioni previste.
3. E' ammessa la possibilità di ricorrere alla collaborazione esterna solo quando la figura professionale in questione manca all'interno dell'Ente.
4. Gli operatori delle collaborazioni esterne, comunque conferite, agiscono con le responsabilità civili penali ed amministrative del pubblico dipendente.

Art. 26 - Le funzioni e le attribuzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. Il Segretario inoltre svolge tutti i compiti espressamente attribuitigli dalla legge e dai regolamenti nonché ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.

Art. 27 - Le funzioni e le attribuzioni dei responsabili di servizio e di gestione

1. Spettano ai responsabili di servizio la conduzione operativa e l'organizzazione del lavoro del servizio cui sono preposti nei limiti delle competenze loro attribuite.
2. Le attribuzioni e le responsabilità gestionali per il perseguimento dei programmi e degli obiettivi fissati dagli organi di governo sono assegnate ai responsabili di gestione.
3. Ai responsabili di gestione compete inoltre:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - h) l'adozione di ogni altro atto espressamente delegato dal Sindaco, compresi gli atti autorizzativi di cui alle Leggi Regionali in materia di sub delega di funzioni relative ai vincoli paesaggistici ed idrogeologici.
 - i) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o di diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
 - j) Le competenze di cui ai commi precedenti saranno esercitate dai responsabili secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Le modalità del coordinamento tra segretario comunale e responsabili di servizio e di gestione ed organi di governo sono disciplinate dal regolamento di organizzazione dell'ente.

Titolo VI

CAPO I

Partecipazione popolare

Art. 28 - La valorizzazione delle libere forme associative

1. Il comune favorisce e sostiene l'attività di associazioni, enti ed organismi che abbiano sede nel territorio comunale o in esso comunque operino e che promuovano lo sviluppo socio economico della comunità o sviluppino iniziative di pubblico interesse nei settori della cultura e dell'ambiente, della sanità e dell'assistenza, dello sport e del tempo libero. Ove occorra i rapporti sono regolati da apposita convenzione.
2. Le modalità e i tempi degli interventi sono stabiliti da norme regolamentari che dovranno prevedere criteri di valutazione che tengano conto del numero di cittadini interessati e della continuità dell'azione di associazioni, enti ed organismi.
3. A tal fine la giunta comunale, a istanza delle associazioni interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
4. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
5. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
6. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 29 – Diritti delle associazioni.

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui esso opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 15 giorni.

Art. 30 - Contributi alle associazioni.

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinare allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, strutture, beni o servizi dietro corrispettivo.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione di contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in danaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 31 - Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO II

Partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali

Art. 32 - Principi

1. L'attività amministrativa comunale è ispirata al principio di pubblicità ed accessibilità degli atti amministrativi.

2. Tutti gli atti a rilevanza esterna assunti dall'Amministrazione comunale sono pubblici, salvo che norme statali dispongano altrimenti e salvo quanto previsto dalle recenti legislazioni nazionali e direttive comunitarie a tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi, od imprese.

Art. 33 - Accesso agli atti

1. Il Comune di **Ferrera di Varese** garantisce, secondo le disposizioni di leggi vigenti, nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti, l'accesso agli atti a chiunque sia titolare di un interesse giuridico e al fine di soddisfare interessi correlati a posizioni soggettive giuridicamente rilevanti.
2. Le modalità per l'esercizio del diritto di accesso, le forme ed i termini saranno disciplinati dal relativo regolamento che potrà prevedere ulteriori forme di pubblicità rivolte alla generalità dei cittadini nel rispetto delle leggi vigenti e del diritto alla riservatezza che sarà disciplinato da apposito regolamento.
3. Ciascun cittadino, che abbia interesse all'atto, ha libero accesso alla consultazione degli atti dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

Art. 34 - Partecipazione al procedimento

1. La partecipazione di singoli e formazioni sociali ai procedimenti amministrativi è garantita nei termini stabiliti dalla Legge 241/1990, dalle altre leggi e dai regolamenti.

Art. 35 - Conferenze di settore

1. Il Sindaco o la Giunta comunale possono convocare conferenze di settore.
2. Alle conferenze di settore partecipano i rappresentanti delle libere

forme associative che svolgono la loro attività nel settore oggetto della consultazione.

3. La convocazione delle conferenze di settore avviene mediante notificazione dell'ordine del giorno della riunione, dei quesiti e delle questioni sulle quali l'Amministrazione intende sentire il parere delle libere forme associative.
4. Del parere espresso dalla conferenza di settore si redige apposito verbale che entrerà a far parte integrante di tutti i provvedimenti che l'Amministrazione successivamente adotterà in ordine alle questioni sulle quali la conferenza si è espressa.

Art. 36 – Assemblee

1. Al fine di favorire il confronto su questioni che abbiano rilevanza per la popolazione comunale possono essere indette delle assemblee.
2. La richiesta di indizione può essere avanzata dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale o dai comitati o dagli esponenti degli Enti od organismi rappresentativi nel settore, anche su proposta di associazioni o su richiesta scritta di almeno 20 cittadini residenti nel comune.
3. Il Sindaco deve convocare l'assemblea con un preavviso di almeno cinque giorni, indicando in modo puntuale gli argomenti oggetto di discussione.
4. Al Sindaco spetta inoltre l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea, dei tempi e della verbalizzazione, garantendo la

massima partecipazione dei portatori di diversi interessi.

5. L'assemblea è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
6. I verbali dell'assemblea saranno conservati agli atti del comune.

Art. 37 – Petizioni

1. Chiunque, singolo o associato, anche se non residente nel territorio del comune, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. la petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione collettiva è sottoscritta da almeno 50 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento e ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 20 giorni.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi

e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

Art. 38 – Proposte

1. Qualora almeno 25 elettori o il singolo cittadino del comune avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati ~~e del segretario comunale~~, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 90 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, completa di tutti i pareri previsti dal comma precedente.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 39 – Istanze.

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

Art. 40 - Consiglio Comunale aperto

1. Quando il Sindaco, la Giunta o almeno 1/5 dei consiglieri comunali lo ritengano opportuno, il Consiglio Comunale potrà riunirsi in seduta aperta all'intervento diretto della popolazione, su temi specifici e previa pubblicazione dell'ordine del giorno ed affissione dello stesso in modo da assicurare alla popolazione la più ampia conoscenza.
2. Detto Consiglio Comunale è presieduto, moderato e coordinato dal Sindaco o da chi lo sostituisce legalmente.
3. Al termine della riunione potrà essere votato, dai soli consiglieri comunali, un documento che recepisce le opinioni espresse dalla popolazione.

Art. 41 – Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore a un terzo degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) atti obbligatori per legge;
 - d) bilancio ed atti di programmazione finanziaria;
 - e) provvedimenti relativi al personale comunale;

- f) tributi e tariffe;
 - g) nomine e designazioni.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
 4. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
 5. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
 6. La consultazione referendaria sarà valida solo nel caso abbia votato almeno il 50% più uno degli aventi diritto.
 7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
 8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
 9. Non possono essere riproposti nell'arco dello stesso mandato amministrativo, referendum che abbiano avuto esito negativo.

TITOLO VII

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 42 – I servizi comunali

1. Il Comune privilegia accordi ed intese di collaborazione con altri enti pubblici per il conseguimento di obiettivi di interesse comune.

ART. 43 - Le Forme di Gestione

1. Il comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici secondo le forme previste dalla legge nel rispetto dei criteri di economicità e di efficacia.
2. La costituzione di aziende speciali, istituzioni, società per azioni ed a responsabilità limitata, verrà approvata dal consiglio, su proposta della giunta, documentata da una relazione nella quale sia evidenziata la necessità, o comunque l'opportunità della scelta, i tempi, i modi ed i costi di attuazione, i benefici e gli svantaggi. Con lo stesso procedimento il consiglio potrà deliberare l'assunzione in economia o l'appalto a terzi di servizi effettuati mediante aziende speciali, istituzioni o società per azioni o a responsabilità limitata.
3. Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione e di accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTABILITA' CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

Art. 44 – L'ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario del Comune di **Ferrera di Varese** segue i principi dettati dalle leggi nazionali e dal relativo regolamento di contabilità che disciplina, nel dettaglio, la materia economica e finanziaria dell'Ente.

Art. 45 - L'Autonomia Impositiva

1. Nell'ambito delle facoltà consentite dalla legge il comune di **Ferrera di Varese** gode della più ampia autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. L'autonomia impositiva viene esercitata in armonia con l'autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite ed in modo che sia garantito l'utilizzo più efficace delle risorse prelevate ed il più efficiente controllo della spesa pubblica. Le tasse e le tariffe devono tendenzialmente coprire il costo dei servizi.

Art. 46 – I controlli

1. Il Comune di **Ferrera di Varese** riconosce nei controlli di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e nella valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi un utile strumento per monitorizzare il raggiungimento degli obiettivi politici programmatici e per garantire una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
Le modalità applicative dei controlli saranno definite da apposito regolamento.

TITOLO IX

L'ATTIVITÀ DECISIONALE E NORMATIVA

Art. 47 – Lo Statuto

1. Lo statuto legittima l'azione del Comune di **Ferrera di Varese**
2. Lo statuto ha efficacia generale di norma giuridica a rilevanza sia interna all'amministrazione che esterna, nei rapporti con gli altri enti e con i privati.
3. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.

Art. 48 - I Regolamenti

1. Il Comune esercita potestà regolamentare, **nel rispetto dei principi fissati** dalla legge e dello statuto, in tutte le materie in cui ha competenza, sia originaria che delegata.
2. Un atto generale non ha valore di regolamento se non ne ha la relativa intestazione.
3. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque chieda di consultarli.

Art. 49 - Gli atti di organizzazione

1. Gli atti di organizzazione riguardano le modalità di attuazione della normativa, l'esecuzione delle deliberazioni e degli atti d'imperio, i tempi e le modalità di erogazione e di utilizzo dei beni e dei servizi comunali.
2. Essi sono di competenza del funzionario responsabile del servizio o di colui a cui il Sindaco ha espressamente attribuito le funzioni.

Art. 50 – Le ordinanze

1. L'efficacia delle ordinanze contingenti ed urgenti è limitata nel tempo e non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco le ordinanze di sua competenza vengono emesse, anche quale ufficiale di governo, da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
3. Tutte le ordinanze vanno motivate.
4. Le ordinanze aventi carattere generale vanno rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio e/o in altri spazi pubblici **per quindici giorni consecutivi**, quelle aventi carattere individuale sono notificate all'interessato.

Art. 51 - L'adozione degli atti

1. Gli organi del comune devono essere sempre in condizione di esprimere la loro volontà.
2. Il regolamento detta, per ogni tipo di seduta, norme in ordine agli atti ed ai comportamenti che i presidenti dei collegi possono adottare al fine di impedire attività od atteggiamenti meramente dilatori e per consentire tempestività ed efficienza di funzionamento agli organi del comune.

3. Gli atti del comune devono essere chiari, univoci, in lingua italiana (tranne per specifiche citazioni o per definizioni tecniche, giuridiche) o per particolari rapporti in ambito comunitario ed in forma scritta.

Art. 52 –Le sedute del Consiglio Comunale

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Il consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati
3. Per le sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.
4. Nel computo dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
6. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
7. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di

Statuto o regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

8. La verbalizzazione delle sedute può essere effettuata anche mediante idonee attrezzature tecniche. Alle sedute di decisione partecipa, ove previsto, il segretario comunale che riporta le dichiarazioni di voto e verbalizza le decisioni.
9. Le verbalizzazioni sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal verbalizzante.

Art. 53 – Le votazioni

1. Le votazioni costituiscono l'esternazione della libera e consapevole espressione di volontà dei componenti degli organi.
2. Le proposte di votazione, le modalità e le espressioni di voto devono essere libere, chiare, intelligibili ed univoche.
3. Le votazioni sono palesi, salvo diversa disposizione di legge o salvo che non si tratti di valutazioni discrezionali fondate sull'apprezzamento di qualità personali o salvo che l'organo competente ad assumere l'atto, non ritenga di procedere a votazione segreta.

Art. 54 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge.
2. L'ente può avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione

ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 55 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 56 – Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione.

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti la Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli Amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

7. I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 - Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. 1 Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del comune.

- 2 Il comune, nel caso di delega, si riserva il potere di indirizzo e di controllo.

Art. 58 – Le interpretazioni dello statuto

1. Le norme del presente statuto si interpretano secondo l'art. 12 delle disposizioni sulla legge generale contenute nel codice civile.